PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0047(COD)

14.2.2006

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Barbara Kudrycka

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0123)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0125/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci A6-0000/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 4 bis (nuovo)
	(4 bis) Il corpus normativo comune, così come definito in particolare dal regolamento (CE) n. /2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (cosiddetto "Codice frontiere Schengen), invoca controlli alle frontiere per contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

esseri umani e prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza interna degli Stati membri, prevedendo nel contempo che tali controlli siano effettuati nel pieno rispetto della dignità umana;

Motivazione

La relatrice intende collocare lo strumento finanziario in questione nel suo contesto giuridico, in cui il codice comunitario costituisce uno sviluppo cruciale.

Emendamento 2
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) Per "sistema comune integrato di gestione delle frontiere" si intende lo sviluppo e l'attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di una strategia coerente di allocazione delle risorse umane, delle attrezzature e tecnologie disponibili per l'applicazione uniforme e sistematica delle norme dell'Unione europea, allo scopo di ottenere un alto grado di sicurezza alle frontiere esterne svolgendo compiti di controllo e sorveglianza. Tale strategia è in accordo con le norme dell'Unione europea e poggia su una raccolta sistematica di informative sulla situazione operativa alle frontiere esterne dello Stato membro, nonché nelle zone pre e post frontiera, tenendo conto dell'analisi comune dei rischi svolta dall'Agenzia.

Motivazione

Il concetto di gestione integrata delle frontiere non deve necessariamente figurare nel testo legislativo, in quanto non ha alcuna pertinenza per quanto riguarda le definizioni, ragion per cui la relatrice ha deciso di inserirlo tra i considerando.

Emendamento 3
Considerando 5

(5) È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito "il Fondo") esprima solidarietà ***offrendo assistenza finanziaria agli*** Stati membri ***che applicano le disposizioni Schengen sulle*** frontiere esterne.	(5) È opportuno che il Fondo per le frontiere esterne (di seguito "il Fondo") esprima solidarietà ***e crei condizioni di parità tra gli*** Stati membri ***per quanto riguarda l'onere finanziario imputabile all'introduzione di un sistema comune integrato di gestione per il controllo e la sorveglianza delle*** frontiere esterne.

Motivazione

L'emendamento è inteso a evidenziare il nesso tra solidarietà e condivisione di oneri e il valore aggiunto in termini di parità di condizioni tra gli Stati membri.

Emendamento 4
Considerando 7

(7) Il Fondo dovrà altresì tenere conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue, non solo nell'interesse di quello o quegli Stati membri ma anche di tutti gli Stati membri che ***hanno soppresso i controlli alle frontiere interne***. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano esaurientemente definite e le risorse allocate sulla base di una valutazione fattuale delle esigenze in relazione alle azioni.	(7) Il Fondo dovrà altresì tenere conto di situazioni specifiche quali il transito per via terrestre di cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue, non solo nell'interesse di quello o quegli Stati membri ma anche di tutti gli Stati membri che ***applicano integralmente le disposizioni di Schengen***. In questi casi, è opportuno che le azioni ammesse siano esaurientemente definite e le risorse allocate sulla base di una valutazione fattuale delle esigenze in relazione alle azioni.

Motivazione

Il considerando fa riferimento al regime di transito di Kaliningrad applicato dalla Lituania, che non ha ancora soppresso i controlli alle frontiere interne. L'emendamento è inteso pertanto a chiarire l'attuale situazione.

Emendamento 5
Considerando 12

(12) Il presente strumento è concepito ***per inserirsi in*** un ambito coerente intitolato Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il cui obiettivo è affrontare il problema di un'equa divisione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea.	(12) Il presente strumento è concepito ***come elemento essenziale di*** un ambito coerente intitolato Programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", il cui obiettivo è affrontare il problema di un'equa divisione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'onere finanziario conseguente all'introduzione di una gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione, sviluppate conformemente al titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. ***Di conseguenza il presente strumento è adottato contemporaneamente alla decisione …/…/… che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, alla decisione …/…/… che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e alla decisione …/…/… che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013.***

Motivazione

Poiché i fondi costituiscono un insieme coerente, è opportuno che siano adottati insieme.

Emendamento 6
Considerando 15

(15) Sulla base degli orientamenti strategici adottati ***dalla Commissione***, ogni Stato membro deve preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo. Il documento è negoziato con la Commissione e deciso da quest'ultima, e costituisce il contesto per la preparazione dei programmi annuali.	(15) Sulla base degli orientamenti strategici adottati ***dal Parlamento europeo e dal Consiglio***, ogni Stato membro deve preparare un documento di programmazione pluriennale che tenga conto della situazione e delle necessità del paese e ne esponga la strategia di sviluppo. Il documento è negoziato con la Commissione e deciso da quest'ultima, e costituisce il contesto per la preparazione dei programmi annuali.

Motivazione

Gli orientamenti saranno adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di codecisione.

Emendamento 7
Considerando 30

(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in ***conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione***.	(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in ***base a una procedura identica per tutti i Fondi finanziati nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e devono essere definite nel testo di ciascuna decisione.***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 8
Articolo 2, comma 1, punto (a)

(a) "frontiere esterne": le frontiere ***esterne*** degli Stati membri, che siano o meno temporanee;	(a) "frontiere esterne": le frontiere ***terrestri*** degli Stati membri***, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime, nonché gli aeroporti, i porti fluviali e lacustri***, che siano o meno ***frontiere*** temporanee***, purché non si tratti di frontiere interne***;

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare la definizione utilizzata alle definizioni introdotte dal codice comunitario.

Emendamento 9
Articolo 2, comma 1, punto (d)

(d) ***"sistema comune integrato di gestione delle frontiere": lo sviluppo e l'attuazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di una strategia coerente di allocazione delle risorse umane, delle***	(d) ***"valico di frontiera autorizzato": qualsiasi valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti per l'attraversamento delle frontiere esterne, come modificato ai sensi dell'articolo 34,***

attrezzature e tecnologie disponibili per l'applicazione uniforme e sistematica delle norme dell'Unione, allo scopo di ottenere un alto grado di sicurezza alle frontiere esterne svolgendo compiti di controllo e sorveglianza. Tale strategia è in accordo con le norme dell'Unione europea e poggia su una raccolta sistematica di informative sulla situazione operativa alle frontiere esterne dello Stato membro, nonché nelle zone pre e post frontiera, tenendo conto dell'analisi comune dei rischi svolta dall'Agenzia.	***secondo comma, del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (cosiddetto "Codice frontiere Schengen).***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, punto (a).

Emendamento 10
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (b)

(b) pervenire a una gestione efficiente da parte degli Stati membri dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere a beneficio della sicurezza interna, dall'altro, ***un*** passaggio ***senza problemi*** delle frontiere esterne ai viaggiatori in buona fede, conformemente all'acquis di Schengen;	(b) pervenire a una gestione efficiente da parte degli Stati membri dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere a beneficio della sicurezza interna, dall'altro, ***ridurre gli ostacoli per il*** passaggio delle frontiere esterne ai viaggiatori in buona fede, conformemente all'acquis di Schengen ***e ai principi di un trattamento rispettoso e dignitoso delle persone***;

Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare la necessità di eliminare gli ostacoli ai valichi di frontiera e a garantire i diritti e la dignità dei viaggiatori alle frontiere.

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (c)

(c) garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri e in generale efficienza da parte delle guardie nazionali di frontiera nell'eseguire le loro funzioni alle frontiere	(c) garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri e in generale efficienza da parte delle guardie nazionali di frontiera nell'eseguire le loro funzioni alle frontiere

esterne, in conformità del diritto dell'Unione europea;	esterne, in conformità del diritto dell'Unione europea***, in particolare del regolamento (CE) n. …/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (cosiddetto "Codice frontiere Schengen)***;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 4 bis (nuovo).

Emendamento 12
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (d)

(d) migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo.	(d) migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, ***allo scopo di accrescere l'efficienza del trattamento delle domande di visto e semplificare le procedure di richiesta, offrendo un servizio funzionante e riducendo i tempi d'attesa per i richiedenti.***

Motivazione

La relatrice ritiene che l'azione in oggetto debba figurare a parte e che occorra trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà nella politica comune in materia di visti.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 3, lettera (d bis) (nuova)

	(d bis) promuovere l'applicazione di una Guida pratica per le guardie di frontiera;

Motivazione

La guida costituirà un utile strumento per la promozione di prassi eccellenti e un'applicazione armonizzata del codice comunitario da parte delle guardie di frontiera.

Emendamento 14
Articolo 3, paragrafo 3, lettera (e)

(e) promuovere ***i*** centri di permanenza temporanea in aeroporti e porti marittimi ***e migliorarne le condizioni***;	(e) promuovere ***e migliorare le condizioni nei*** centri di permanenza temporanea in aeroporti e porti marittimi;

Motivazione

L'emendamento è inteso a porre l'enfasi sulla qualità delle condizioni.

Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 4, lettera (c bis) (nuova)

	(c bis) promuovere una gestione di qualità, servizi funzionanti e facilitazioni in termini di infrastrutture nel processo di domanda di visto;

Motivazione

La relatrice ritiene che l'azione in oggetto debba figurare a parte e che occorra trovare un equilibrio tra sicurezza e libertà nella politica comune in materia di visti.

Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 4, lettera (d)

(d) promuovere la cooperazione fra Stati membri per migliorare le capacità dei servizi consolari di esaminare con cura le domande di visto;	*Non concerne la versione italiana.*

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 17
Articolo 7, paragrafo 2, lettera (d)

(d) sostengono progetti e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria e legislazione europea in questo settore;	(d) sostengono progetti e studi che vaglino la possibilità di nuove forme di cooperazione comunitaria e legislazione europea in questo settore***, in particolare allo scopo di sviluppare un sistema d'allerta precoce sull'attraversamento illegale delle frontiere***;

Motivazione

Vi è una necessità impellente di disporre anche di un siffatto strumento a livello comunitario.

Emendamento 18
Articolo 8, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, politiche e priorità comunitarie. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 20.	2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, politiche e priorità comunitarie, ***e tenga conto delle strategie nei confronti di paesi terzi limitrofi e dell'assistenza concessa loro dalla Comunità***. Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 20.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare complementarità con la dimensione esterna delle azioni comuni in materia di controlli alle frontiere.

Emendamento 19
Articolo 15, paragrafo 1, lettera (a)

(a) il 40% in proporzione agli elementi oggettivi determinanti il punto di partenza di uno Stato membro in relazione alla gestione delle frontiere e alla gestione della politica dei visti presso i servizi consolari ***nell'ultimo anno***, e	(a) il 40% in proporzione agli elementi oggettivi determinanti il punto di partenza di uno Stato membro in relazione alla gestione delle frontiere e alla gestione della politica dei visti presso i servizi consolari ***negli ultimi due anni***, e

Motivazione

Si ritiene che un periodo di due anni sia più indicato e più realistico.

Emendamento 20
Articolo 15, paragrafo 1, lettera (b)

(b) il 60% in proporzione al numero totale degli individui interessati e delle decisioni assunte dagli Stati membri in applicazione del diritto dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e gestione della	(b) il 60% in proporzione al numero totale degli individui interessati e delle decisioni assunte dagli Stati membri in applicazione del diritto dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e gestione della

politica dei visti presso i servizi consolari ***nell'ultimo anno***.	politica dei visti presso i servizi consolari ***negli ultimi due anni***.

Motivazione

Si ritiene che un periodo di due anni sia più indicato e più realistico.

Emendamento 21
Articolo 16, paragrafo 4, comma 2

Il contributo può essere aumentato al ***60%*** per progetti aventi come obiettivo le priorità specifiche indicate negli orientamenti strategici della Commissione di cui all'articolo 19.	Il contributo può essere aumentato al ***75%*** per progetti aventi come obiettivo le priorità specifiche indicate negli orientamenti strategici della Commissione di cui all'articolo 19.

Motivazione

Poiché si tratta dei progetti più importanti, è anche giusto privilegiarli in termini di finanziamento.

Emendamento 22
Articolo 18, paragrafo 2

2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare il ***4%*** del cofinanziamento annuale totale assegnato allo Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR.	2. L'importo annuale stanziato per l'assistenza tecnica non può superare il ***7%*** del cofinanziamento annuale totale assegnato allo Stato membro, maggiorato di 30 000 EUR.

Motivazione

Un massimale del 7% permetterà probabilmente meglio di sostenere l'onere gravoso imposto ai beneficiari nella fase di attuazione del Fondo.

Emendamento 23
Articolo 19, paragrafo 4

4. La Commissione ***adotta*** gli orientamenti strategici relativi al primo programma pluriennale (2007-2010) entro il ***31 marzo 2006***, e quelli relativi al secondo periodo di programmazione (2011-2013) entro il 31 ***marzo 201***0.	4. La Commissione ***presenta al Parlamento europeo e al Consiglio*** gli orientamenti strategici relativi al primo programma pluriennale (2007-2010) entro il ***31 dicembre 2006***, e quelli relativi al secondo periodo di programmazione

(2011-2013) entro il ***31 dicembre 2009***.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio necessitano di tempi più lunghi per adottare in codecisione gli orientamenti strategici. Cfr. l'emendamento all'articolo 19, paragrafo 4.

Emendamento 24
Articolo 19, paragrafo 5

5. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***52, paragrafo 2***.	5. Gli orientamenti strategici sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo ***251 del trattato***.

Motivazione

La presente decisione costituisce soltanto lo scheletro del programma. Gli orientamenti strategici rivestono un'importanza fondamentale per la corretta attuazione del Fondo e devono pertanto essere adottati nell'ambito della procedura di codecisione.

Emendamento 25
Articolo 21, paragrafo 1

1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e rivisto se necessario, per il rimanente periodo di programmazione, per tener più conto, o in modo diverso, delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio. I programmi pluriennali possono essere riesaminati in funzione degli esiti della valutazione oppure a causa di difficoltà di attuazione.	1. Su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, il programma pluriennale è riesaminato e rivisto se necessario, per il rimanente periodo di programmazione, per tener più conto, o in modo diverso, delle priorità comunitarie, in particolare alla luce delle conclusioni del Consiglio ***e delle risoluzioni del Parlamento europeo***. I programmi pluriennali possono essere riesaminati in funzione degli esiti della valutazione oppure a causa di difficoltà di attuazione.

Motivazione

Trattandosi di una procedura di codecisione, il Parlamento e il Consiglio hanno lo stesso peso.

Emendamento 26
Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

	3 bis. La Commissione assiste gli Stati membri nella formazione del personale, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei Capitoli V-IX della presente decisione.

Motivazione

L'applicazione del programma sarà impegnativa, ragion per cui il personale degli Stati membri avrà bisogno di formazione.

Emendamento 27
Articolo 31, paragrafo 1

1. Compete agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti.	1. Compete agli Stati membri garantire la sana gestione finanziaria dei programmi pluriennali e annuali e la legalità e regolarità delle operazioni soggiacenti. ***Per ogni programma di lavoro annuale, gli Stati membri forniscono, unitamente alla relazione annuale finale di cui all'articolo 51, una formale dichiarazione di affidabilità ex post. La Commissione sospende i pagamenti in caso di inadempienza di questo obbligo.***

Motivazione

Nel caso in cui gli Stati membri sono responsabili per l'esecuzione del bilancio dell'Unione, essi debbono anche assumersi la responsabilità politica per il corretto utilizzo degli stanziamenti.

Emendamento 28
Articolo 35, paragrafo 5 bis

	5 bis. Gli Stati membri garantiscono la legalità e la regolarità di tutte le spese, assicurando altresì che queste ultime rispettino il principio di una sana gestione finanziaria.

Motivazione

Si tratta di una regola fondamentale per una sana gestione finanziaria.

Emendamento 29
Articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in qualità di legislatore, di delegare parte delle proprie competenze esecutive alla Commissione è riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee fin dal 1970 (sentenza Koster, causa 25/70). La sentenza della Corte di giustizia prevede altresì l'obbligo che una tale delega specifichi i principi e le condizioni del suo esercizio (come ad esempio la costituzione di comitati di rappresentanti degli Stati membri per assistere alla Commissione) ed eventualmente il potere di revocare la delega.

Tali principi sono stati incorporati nell'articolo 202 del trattato CE. Nel dare attuazione a tale articolo (decisione di comitatologia 1999/468), il Consiglio tuttavia ha "dimenticato" di riconoscere al Parlamento europeo lo stesso diritto di revoca per quanto riguarda gli atti stabiliti in codecisione.

Per poter avvalersi di tale diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la delega di competenze esecutive. A ciò mirano gli emendamenti all'articolo 39. Invece di fare riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli emendamenti ne riproducono il contenuto relativamente al ruolo del Consiglio, proponendo simili prerogative per il Parlamento europeo (incluso il potere di revoca).

Emendamento 30
Articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo)

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.	***soppresso***

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 31
Articolo 52, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ove la presente decisione imponga requisiti procedurali per l'adozione di disposizioni attuative, il rappresentante

della Commissione ne sottopone un progetto al comitato e al Parlamento europeo. Il comitato si pronuncia sul progetto entro un limite di tempo che il presidente può stabilire in base all'urgenza della questione e che non può essere inferiore a un mese. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato, a norma del quale sono ponderati anche i voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 32
Articolo 52, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. La Commissione adotta le misure previste purché conformi al parere emesso dal comitato e purché nel frattempo non sia stata sollevata obiezione alcuna dalla competente commissione del Parlamento europeo.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 33
Articolo 52, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato o non sia stato emesso un parere oppure la competente commissione del Parlamento europeo abbia sollevato obiezioni, la Commissione europea presenta senza indugio una proposta sulle misure da adottare al Consiglio e al Parlamento europeo.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 34
Articolo 52, paragrafo 2 quinquies (nuovo)

2 quinquies. Se la proposta, entro un termine che non può superare i tre mesi dalla data del deferimento, non è stata respinta dal Parlamento europeo, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, o dal Consiglio, con votazione a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta modificata o una proposta legislativa ai sensi del trattato.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 35
Articolo 52, paragrafo 2 sexies (nuovo)

2 sexies. Fatte salve le disposizioni attuative già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente decisione che prevedono l'adozione di norme e decisioni di natura tecnica cessa quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 52, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 36
Articolo 52 bis (nuovo)

Articolo 52 bis

Pubblicazione di progetti

Gli Stati membri procedono ogni anno

alla pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati nel quadro del presente programma, con una breve descrizione di ciascun progetto.

Motivazione

Si tratta di un punto importante ai fini della trasparenza.

Emendamento 37
Articolo 52 ter (nuovo)

Articolo 2 ter

Pubblicità del finanziamento

Qualsiasi istituzione, associazione o attività che beneficia di sovvenzioni nel quadro del presente programma è tenuta a pubblicizzare l'aiuto concesso dall'Unione europea. A tal fine la Commissione elabora orientamenti dettagliati in materia di visibilità.

Motivazione

Il sostegno finanziario dell'UE dovrebbe sempre essere riconosciuto. Non è semplicemente una questione di trasparenza ma anche un modo importante per pubblicizzare l'azione dell'Unione. La Commissione ha già elaborato orientamenti per migliorare la visibilità dell'UE in materia di azioni esterne (http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_it.htm), che potrebbero fungere da modello generale.